

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.433

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011 nel capitolo 2309 piano gestionale 2 (433)

*(articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 16 dicembre 2011*

---



# *Al Ministro dell'Interno*

*di concerto*

**CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'art. 1 della legge 31 gennaio 1994 n. 93 la quale, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale, ha previsto l'erogazione di un contributo alle associazioni combattentistiche di cui alla tabella A allegata alla stessa legge;

RILEVATO che nella predetta tabella A figurano l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e l'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED), sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art. 1 commi 40 e 43 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, il quale dispone che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi meritevoli del sostegno pubblico, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, vengano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del competente Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO l'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 92, il quale prevedeva, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, che il Ministro dell'Interno provvedesse al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994 n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995 n. 549, di un contributo fisso annuale per il triennio;

VISTO l'art. 7 quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, che ha istituito un fondo diretto al finanziamento di specifici interventi;



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto*

**CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), il quale prevede che le disponibilità del fondo di cui all'art. 7 quinquies, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, sono destinate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla stessa legge 23 dicembre 2009 n. 191, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

RILEVATO che l'art. 2, comma 250, della legge 191/2009 al quinto periodo prevede che "Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri";

CONSIDERATO che l'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge 191/2009 "Interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia" prevede, tra le finalità del fondo di cui all'art. 7 quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella legge 9 aprile 2009 n. 33, quelle di cui alle disposizioni della legge 31 gennaio 1994 n. 93 e dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 92, relative alla concessione di un contributo alle associazioni combattentistiche;

CONSIDERATO che l'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 92 prevede che la ripartizione del contributo ivi contemplato avvenga con decreto interministeriale secondo le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995 n. 549;

VISTE le istanze relative alla richiesta di contributo per l'anno 2011 dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e dell'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED);



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto*

**CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile 2010, il quale all'art. 2, comma 11, dispone lo stanziamento per gli anni 2010, 2011 e 2012 per le finalità di cui all'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 92;

CONSIDERATO che il predetto stanziamento per l'esercizio finanziario 2011 è attribuito al capitolo 2309 piano gestionale 2, imputato al Centro di Responsabilità 4, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", Programma 5.1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale - Interventi" del bilancio del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO altresì che per l'esercizio finanziario 2011 la disponibilità sul predetto capitolo ammonta ad euro 1.994.835,00;

RITENUTO di confermare, in sede di riparto del contributo, i criteri e le percentuali fissate negli anni precedenti;

VISTI i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 resi in data.....

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Per i motivi di cui in premessa, il sostegno finanziario da parte del ministero dell'interno, per l'anno 2011, a favore delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994 n. 93 ed all'art. 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 92 è pari ad euro 1.994.835,00 (unmilionenovecentonovantaquattromilaottocentotrentacinque/00) e viene ripartito tra le associazioni di seguito indicate nella misura a fianco di ciascuna riportata:



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto*

**CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra	euro 1.555.971,30;
Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti	euro 239.380,20;
Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti	euro 199.483,50.

## **Art. 2**

L'erogazione del contributo in argomento, pari ad euro 1.994.835,00 (unmilionenovecentonovantaquattromilaottocentotrentacinque/00) grava sul capitolo 2309 piano gestionale 2, imputato al Centro di Responsabilità 4, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", Programma 5.1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale - Interventi" del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE**